



COMUNE DI GUAGNANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 29/02/2020

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – TOSAP – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – ICP- CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di febbraio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta pubblica di 1^a, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Claudio Maria SORRENTO	Si		8	Fabiana RUCCO	Si	
2	Danilo VERDOSCIA	Si		9	Manuela CREMIS	Si	
3	Antonio RIZZO	Si		10	Francois IMPERIALE	Si	
4	Salvatore CREMIS	Si		11	Mimma LEONE	Si	
5	Annelisa SPERTI	Si		12	Giusi RICCIATO		Si
6	Chiara TONDO	Si		13	Antonio DEGLI ATTI	Si	
7	Fernando LEONE		Si				

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Manuela RIZZO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 25/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Paola PANARESE

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 26/02/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to CARBONE Dott.ssa Cosima
(FIRMA DIGITALE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- il D. Lgs. 507/93, che al Capo II, detta la disciplina in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap), ed in particolare ,l'articolo 40 comma 3 relativo all'approvazione delle tariffe di detta tassa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 28/05/2009 con la quale veniva adottato il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 28/05/2009 con la quale veniva adottato il Regolamento comunale dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;

Considerato che la legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, " Legge di Bilancio 2020" , ha introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione dei cosiddetti "tributi minori" tra i quali la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubblici che affissioni, rinviandone comunque l'entrata in vigore al 2021;

Esaminata la deliberazione di G.C. n. 5 del 30/03/2019 relativa alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposte sulla pubblicità e pubbliche affissione per l'anno 2019 e riconosciuto che è possibile procedere ad una loro conferma;

Richiamati:

- il comma 169 dell'art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;
- l'art 193 comma 3 del T.u.e.l Dlga n. 267/2000 che prevede la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

Considerato il D.M. 13 dicembre 2019 che ha posticipato alla data del 31 marzo 2020 l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamati:

- l'art 15-bis del D.L. N 34/2019 (Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019 che modifica l'art 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011" *decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -*

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica decorrere dall'anno di imposta 2021» Ed inserisce il comma 15 bis- ter quater “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”

- l'art. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Ritenuto di dover provvedere comunque alla conferma delle tariffe dell'anno 2019 relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubblici che affissioni per l'anno 2020 (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Udito l'intervento di apertura del Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art 49 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Con votazione resa per alzata di mano con l'esito che segue:

- favorevoli: n. 7 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Sperti, Tondo, Rucco, Cremis Manuela)
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 4 (Imperiale, Leone Mimma, Degli Atti, Cremis Salvatore)

DELIBERA

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare per l'anno 2020 le tariffe previste nell'anno 2019, così come approvate con delibera di C.C n. 5 del 30/03/2019 relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubblici che affissioni per l'anno 2020 (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che il presente provvedimento, sarà allegato al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art 172 del D.Lgs n.267/2000;

4) di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, entro la data del 31 luglio, così come previsto dall'art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000), salvo ulteriori proroghe e disposizioni;

5) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019(Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019;

con successiva votazione resa con il seguente esito

- favorevoli: n. 7 (Sorrento, Verdoscia, Rizzo, Sperti, Tondo, Rucco, Cremis Manuela)
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 4 (Imperiale, Leone Mimma, Degli Atti, Cremis Salvatore)

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 in quanto atto propedeutico alla preparazione del bilancio 2020/2022 ai sensi dell'art 172 del D.Lgs 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

Prenotazione spesa			
<i>Cap.</i>	<i>Art.</i>	<i>anno</i>	<i>Importo</i>

REGOLARITA' CONTABILE	
Parere Favorevole.	
Addi, 26/02/2020	
	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CARBONE Dott.ssa Cosima

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SORRENTO Claudio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 23/03/2020 e vi resterà per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.1 – D.Lgs. 18/8/2000, N° 267.

GUAGNANO, li

Il Messo Comunale
f.to Dott.ssa Simona SPAGNOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 267/2000.

Guagnano, Li 23/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.


GUAGNANO, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela RIZZO

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

GUAGNANO, LI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela RIZZO



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA
 (D.LGS. 15/11/1993 N. 507)

Art. 45 OCCUPAZIONI TEMPORANEE


La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	MISURA DI RIFERIMENTO DELLA TARIFFA	TARIFFA PER METRO QUADRATO		
		CATEGORIE		
		I	II	III
Occupazione del suolo comunale (art. 45, comma 2/a)	Giornaliera	2,066	1,446	
	Oraria	0,086	0,060	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 45, comma 2/c) – rid. ad 1/3	Giornaliera	0,689	0,482	
	Oraria	0,029	0,020	
Occupazione con tende (art. 45, comma 3) – riduzione del 30%	Giornaliera	0,620	0,434	
	Oraria	0,026	0,018	
Occupazione del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4) – aumento del 50%	Giornaliera	3,099	2,169	
	Oraria	0,129	0,090	
Occupazione del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 45, comma 5) – riduzione del 50%	Giornaliera	1,033	0,723	
	Oraria	0,043	0,030	
Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Superfici calcolate in ragione del: 50% fino a 100 mq 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq 10% per la parte eccedente i 1000 mq (art. 42, comma 5) – riduzione dell'80%	Giornaliera	0,413	0,289	
	Oraria	0,017	0,012	
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 45, comma 7) – riduzione dell'80%	Giornaliera	0,413	0,289	
	Oraria	0,017	0,012	
Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, comma 6/bis) – riduzione del 50%	Giornaliera	1,033	0,723	
	Oraria	0,043	0,030	

Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, comma 6)	Giornaliera	//	//	
	Oraria	//	//	
Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale, con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie (art. 45, comma 5 – art. 46, comma 1)	Giornaliera	0,425	0,297	
	Oraria	0,018	0,012	

Art. 47, comma 5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

TITOLI E TIPOLOGIE	CATEGORIE		
	I	II	III
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata non superiore a 30 giorni: a) fino a km 1 b) superiori a km 1	0,516	0,361	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata fino a 90 giorni: a) fino a km 1 b) superiori a km 1	1,033	0,723	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: a) fino a km 1 b) superiori a km 1	1,549	1,084	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per la durata superiore a 180 giorni: a) fino a km 1 b) superiori a km 1	2,066	1,446	



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTI
(D.LGS. 15/11/1993 N. 507)

Art. 44 OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO		
	CATEGORIE		
	I	II	III
Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1/a)	26,339	18,437	
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 44, comma 1/b)	17,560	12,292	
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) – riduzione al 30%	7,902	5,531	
Passi carrabili	13,170	9,219	
Accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta – superficie tassabile massima mq. 10 (art. 44 – comma 8)	1,317	0,922	
Passi carrabili costruiti dal Comune e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto (art. 44 – comma 9)	1,317	0,922	
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburante (art. 44 – comma 10)	3,951	2,766	

Art. 48 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale, in base alla capacità espressa in litri:


LOCALITA'	TASSA ANNUALE	
	Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3.000 litri	Per i serbatoi superiori ai 3.000 litri la tariffa è aumentata di 1/5 ogni 1000 litri
Centro abitato	46,481	55,777
Zona limitrofa	38,734	46,481
Sobborghi e zone periferiche	23,241	27,889
Frazioni	7,747	9,296

Art. 48 (comma 7) DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA'	TASSA ANNUALE
Centro abitato	15,494
Zona limitrofa	11,362
Sobborghi e zone periferiche	7,747
Frazioni	7,747

N.B. Per tutto quanto non previsto nel presente allegato si fa riferimento al D.Lgs 507/1993 e s.m.i..



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

DIRITTI DI AFFISSIONE
(D.lgs. 15/11/1993 n. 507)

• **Art. 19**

TARIFFA BASE: formato 70 x 100

GG.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Euro										1,03					1,340
GG.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Euro					1,650					1,960					2,27

- **Art. 4 – CATEGORIA SPECIALE LIMITATAMENTE AD AFFISSIONI COMMERCIALI:**
maggiorazione del% sulla tariffa base sul numero di fogli affissi nelle vie interessate da categorie speciali.
- **Art. 19 – AFFISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI (70 x 100):**
maggiorazione del 50% sulla tariffa base
- **Art. 19 – MANIFESTI DA 8 FINO A 12 FOGLI (70 x 100):**
maggiorazione del 50% sulla tariffa base
- **Art. 19 – MANIFESTI OLTRE 12 FOGLI (70 x 100):**
maggiorazione del 100% sulla tariffa base
- **Art. 19 – POSTO FISSO, SOLO PER I COMUNI SOPRA A 30.000 ABITANTI**
maggiorazione del 100% sulla tariffa base
- **Art. 4 – AUMENTO STAGION. LIMITATAMENTE AD AFFISSIONI COMMERCIALI:**
maggiorazione del% da calcolarsi limitatamente al periodo dal al
- **Art. 22 – URGENZA (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali):**
10% sulla tariffa base con un minimo di € 25,82
- **Art. 22 – NOTTURNO**
Dalle ore 20:00 alle ore 07:00: 10% sulla tariffa base con un minimo di € 25,82
- **Art. 22 – FESTIVO**
10% sulla tariffa base con un minimo di € 25,82


- **Art. 20 – RIDUZIONI 50%**

Da applicarsi sulla somma dei diritti per i manifesti: Stato, Regioni, Province, Comuni (che non rientrino nelle esenzioni previste dall'art. 21), riguardanti comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro: riguardanti attività politiche sindacali, culturali sportive filantropiche e religiose, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; riguardanti festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza; riguardanti annunci mortuari.

- **Art. 21 – ESENZIONE DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche Affissioni, i manifesti: riguardanti attività istituzionali del Comune da esso svolte (esposti nell'ambito del proprio territorio); riguardanti autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva ed alla chiamata/richiamata alle armi; riguardanti lo Stato, Regioni, Provincia relativi a materia tributaria; riguardanti autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza; relativi ad adempimenti di Legge (referendum, elezioni politiche "amministrative, regionali, nazionali"); riguardanti corsi scolastici gratuiti e regolarmente autorizzati; ed ogni altro manifesto la cui affissione è obbligatoria per Legge.

N.B. Per tutto quanto non previsto nel presente allegato si fa riferimento al D.Lgs 507/1993 e s.m.i..



COMUNE DI GUAGNANO
PROVINCIA DI LECCE

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
(D.lgs. 15/11/1993 n. 507)

TARIFFE IN EURO DAL 1° GENNAIO 2002 – Comuni di classe V	
DESCRIZIONE PUBBLICITA'	TARIFFE
Pubblicità non luminosa fino a 5,50 mq	11,362
Pubblicità non luminosa da 5,51 mq a 8,50 mq	17,043
Pubblicità non luminosa da 8,51 mq	22,724
Pubblicità luminosa fino a 5,50 mq	22,724
Pubblicità luminosa da 5,51 mq a 8,50 mq	28,405
Pubblicità luminosa da 8,51 mq	34,086
Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg	74,369
Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg	49,579
Pubblicità temporanea per un mese	1,136
Volantinaggio a persona	2,07
Striscioni per 15 gg. o frazione	11,362
Locandine	1,136
Aeromobili (per ogni giorno)	49,98
Affissioni – Tariffa per i primi 10 giorni (70 x 100)	1,032
Maggiorazione per ogni periodo successivo di 5 giorni	0,3099
Pubblicità fonica	8,00 gg
Pubblicità con apparecchi amplificatori	8,00 gg

N.B. Per tutto quanto non previsto nel presente allegato si fa riferimento al D.Lgs 507/1993 e s.m.i..